

Gli ammortizzatori sociali del decreto Sostegni alla luce dell'interpretazione Inps

PREMESSA

L'Inps con il messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021 ha fornito le prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli, in relazione alle disposizioni introdotte dal D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto decreto Sostegni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 ed entrato in vigore il giorno successivo), oltre che alcune precisazioni sulle prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga nell'ambito del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. L'Istituto si è riservato di emanare un'ulteriore e più approfondita circolare su quanto stabilito dalla novella.

1. IL QUADRO DELL'INTERVENTO NORMATIVO

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, tenuto conto del proprio inquadramento previdenziale, secondo le disposizioni dell'articolato normativo possono presentare domanda di concessione del trattamento di:

- 1) cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19 e 20 del D.L. n. 18/2020 per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021 (art. 8, comma 1);
- 2) assegno ordinario (ASO) e cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del D.L. n. 18/2020, per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 (art. 8, comma 2);

- 3) cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del D.L. n. 18/2020, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 (art. 8, comma 8).

Tutte le richiamate misure sono escluse da contribuzione addizionale e possono essere richieste, per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, anche nella circostanza in cui i datori di lavoro non abbiano invocato le provvidenze precedentemente disposte dalla legge n. 178/2020 (legge di Bilancio per il 2021).

2. SUI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA

L'Inps ha precisato che le 13 settimane di CIGO concesse dal decreto Sostegni si aggiungono alle prime 12, già previste dalla legge di Bilancio 2021, le quali si collocano nel primo trimestre dell'anno in corso.

Secondo l'Istituto, pertanto, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti CIGO dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, suddivise come segue:

- 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Si osserva tuttavia che, per quanto concerne la CIGO, il computo della "settimana" è legato ad un periodo di 6 giorni intercorrente dal lunedì al sabato. In base a tale presupposto, nel segmento temporale compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021, si contano soltanto 12 settimane. Rimarrebbero quindi "fuori" dalle tutele due distinti intervalli temporali: quelli che corrono da giovedì 1° aprile a sabato 3 aprile e da lunedì 28 giugno a mercoledì 30 giugno, i quali formano per sommatoria una settimana, per così dire, scomposta. Per ossequiare i disposti dell'art. 8, comma 1, del D.L. n. 41/2021 l'Inps dovrebbe allora modificare la nozione di "settimana" nel senso di "periodo di 7 giorni" comunque collocato. La questione qui sollevata non ha soltanto una valenza estetica, ma è connessa ad un aspetto procedimentale riferito, in dettaglio, alla modalità di richiesta dei richiamati micro-periodi temporali su cui l'Istituto dovrà pronunciarsi.

A tale problema se ne aggiunge un ulteriore, riferito alla modalità di richiesta della CIGO per la settimana intercorrente dal 29 marzo al 3 aprile 2021, all'interno del quale insistono giorni (dal 29 al 31 marzo e dal 1° al 3 aprile) coperti da apparati normativi, codici causali e finanziamenti differenti in quanto connessi (prima) con la legge di Bilancio per il 2021 e (dopo) con il decreto Sostegni. Sotto un diverso profilo il messaggio dell'Istituto precisa che le imprese, le quali alla data del 23 marzo 2021 avessero in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che debbano ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, ai sensi dell'art. 20 del D.L. n. 18/2020 possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021 a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla

prestazione di cassa integrazione ordinaria (si veda in merito la circolare ministeriale n. 8/2020).

3. SUI TRATTAMENTI DI ASSEGNO ORDINARIO E DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

Il messaggio n. 1297/2021 ricorda che per l'assegno ordinario e per la cassa integrazione in deroga a carattere emergenziale l'articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020 ha concesso un periodo massimo di 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. L'Istituto segnala che *“considerato che l'impianto normativo declinato dal decreto legge n. 41/2021 non prevede l'imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della richiamata legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti (28 settimane) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente. Conseguentemente i datori di lavoro di cui trattasi hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Va tuttavia evidenziato che il periodo di 12 settimane previsto dall'articolo 1, comma 300, della legge di Bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021”*.

Si osserva quindi che l'Inps ha interpretato la disposizione del decreto Sostegni correlandola, per sommatoria, con quella analoga di cui alla legge n. 178/2020 in termini di favore per i datori di lavoro.

Viene così superata l'esegesi più rigorosa, fornita in prima lettura, con la quale in ordine ai criteri di interpretazione letterale, sistematico e cronologico delle leggi si era ritenuto che per assegno ordinario e cassa integrazione in deroga nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 spettassero unicamente 28 settimane. Del resto, l'art. 8, comma 2, del D.L. n. 41/2021 stabilisce che le provvidenze in argomento siano concesse per una *“durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021”* senza fare salve quelle concesse dalla legge di Bilancio per il 2021, non ancora usufruite fino al 31 marzo 2021. La conclusione cui perviene l'Istituto potrebbe essere avvalorata in contropiede - e non senza qualche sforzo interpretativo - soltanto dalle ermetiche disposizioni di carattere finanziario stabilite dall'art. 8, commi da 12 a 14, del D.L. n. 41/2021.

In ogni caso l'assegno ordinario si applica ai datori di lavoro soggetti al FIS con più di 5 dipendenti oltre che nell'ambito dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015.

4. SULLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI NEL SETTORE AGRICOLO (CISOA)

Come già osservato l'articolo 8, comma 8, del D.L. n. 41/2021 ha previsto per i datori di lavoro del settore agricolo, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di presentare

domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli, ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del D.L. n. 18/2020, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Tale trattamento è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda ex art. 8, legge n. 457 dell'8 agosto 1972.

Anche in questa circostanza l'Istituto ha precisato che le provvidenze in argomento sono aggiuntive a quelle, pari a 90 giornate, stabilite per il periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, dall'articolo 1, comma 304, della legge n. 178/2020 e che comunque devono essere fruite non oltre lo stesso termine finale del 30 giugno 2021.

5. SUI LAVORATORI BENEFICIARI E SUL CONNESSO VUOTO DI TUTELE

Beneficiari delle provvidenze versate nell'ordinamento dal D.L. n. 41/2021 sono i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021 mentre, come è noto, quelle riferite alla legge n. 178/2020 ai lavoratori assunti alla data del 4 gennaio 2021 (*cf.* Inps, circolare n. 28/2021).

Dall'analisi delle disposizioni richiamate si registra un vero e proprio vuoto di tutele - almeno fino al 31 marzo 2021 compreso - per tutti i lavoratori assunti a decorrere dalla data del 5 gennaio 2021, aggravato dall'inserimento in zona rossa di numerosi territori a carattere comunale e regionale. Si auspica che questa criticità, in controtendenza rispetto al sistema universalistico di tutele emergenziali, venga risolta in sede di conversione del decreto Sostegni.

6. SUI TERMINI E SULLE MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI

L'art. 8, comma 3, del D.L. n. 41/2021, non ha modificato i termini per la presentazione delle domande, che continuano a dover essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. L'Istituto ha operato una doverosa precisazione in merito al secondo periodo della richiamata disposizione laddove si prevede che, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza *de quo* è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto e, quindi, entro la fine del mese di aprile.

Il messaggio, atteso che la richiamata previsione non concretizza una situazione di miglior favore per le aziende, precisa che il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021 con la conseguenza che le relative istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021. Alla stessa conclusione si perviene anche in merito ai termini di trasmissione delle domande di CISOA su cui l'Inps si riserva comunque di emanare ulteriori istruzioni.

Secondo la prassi in commento, le richieste inerenti ai periodi stabiliti dal D.L. n. 41/2021, devono essere avanzate all'Inps utilizzando nuove causali. In particolare, per i trattamenti di:

- di CIGO, ASO e CIGD, la causale "COVID 19 - DL 41/21";
- di CIGO sostitutiva della CIGS, la causale "COVID 19 - DL 41/21-sospensione Cigs"
- di CIGD per le aziende collocate nella provincia autonoma di Trento, la causale "COVID 19 - DL 41/21 - Deroga Trento";
- di CIGD per le aziende collocate nella provincia autonoma di Bolzano, la causale "COVID 19 - DL 41/21 - Deroga Bolzano".

7. SUI TERMINI E SULLE MODALITÀ PER FRUIRE DEL PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI

L'articolo 8, comma 4, del decreto Sostegni ha altresì confermato che, in caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro resta soggetto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda. Una volta spirato il termine, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

In merito alle modalità di pagamento della prestazione rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'Inps, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Rimane invariata anche la possibilità per i datori di lavoro, in caso di pagamento diretto, di richiedere l'anticipo del 40% ai sensi dell'art. 22-*quater* del D.L. n. 18/2020.

La modalità del pagamento a conguaglio, *ex art. 7*, D.Lgs. n. 148/2015, è estesa anche alla cassa integrazione guadagni in deroga, ai sensi dell'art. 8, comma 6. In precedenza, tale soluzione era unicamente ammessa per le aziende plurilocalizzate in forza dell'articolo 22, comma 6-*bis*, del D.L. n. 18/2020. Ferma restando anche la possibilità del pagamento diretto, la richiamata modalità è resa possibile soltanto per le settimane di sospensione o riduzione delle attività lavorative relative ai trattamenti di cassa integrazione in deroga connessi all'emergenza da Covid-19 decorrenti dal 1° aprile 2021.

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa di cui all'art. 8 del decreto Sostegni, decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'Inps o al saldo delle anticipazioni, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il nuovo flusso telematico denominato "UniEmens-Cig". L'Inps si è riservato di fornire indicazioni operative in merito con apposito atto di prassi di prossima pubblicazione.

8. SULLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE DELLA CIGD NEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO E DEL SISTEMA AEROPORTUALE

Il messaggio n. 1297/2021 osserva infine che l'articolo 9, comma 3, del D.L. n. 41/2021 ha esteso le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.M n. 95269/2016 anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti dalle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e da società da queste derivate, nonché dalle imprese del sistema aereoportuale.

Possono quindi essere integrate le prestazioni della CIGD richieste e autorizzate per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 e per una durata massima di 28 settimane.

L'Istituto ricorda che un'analogia disposizione era già stata prevista dall'articolo 1, comma 714, della legge n. 178/2020, in relazione ai trattamenti di CIGD richiesti dalle medesime imprese in merito ai periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, per una durata massima di 12 settimane.

Dipartimento Scientifico

 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

A cura di:
Mauro Marrucci